



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 26 DEL 02-04-2015	OGGETTO: Resistenza in giudizio per opposizione al ricorso alla commissione Provinciale Tributaria di Cagliari da parte della Calcestruzzi Spa
--	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore 13:15, nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

MELONI ROBERTO	SINDACO	P
FADDA FRANCESCO	ASSESSORE	A
ATZORI MARIA DOLORES	ASSESSORE	P
BROGI GINO	ASSESSORE	P
CASULA FILIPPO	ASSESSORE	A
Presenti		Assenti
3		2

Presiede l'adunanza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO** nella sua qualità di **SINDACO**. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna**, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 04/02/2015 è stato notificato all'Ente l'atto di ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari da parte della Società per azioni "Calcestruzzi" con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi 24;

RILEVATO che il predetto ricorso concerne l'impugnazione di un atto di accertamento relativo all'imposta comunale sugli immobili per l'annualità 2008;

CONSIDERATO che detto avviso di accertamento riguarda proprietà della ricorrente Società in territorio di Serdiana, qualificate dall'Ufficio come edificabili, qualità che integra il presupposto d'imposta e proprio avverso tale classificazione che si esprime il principale motivo del ricorso;

CONSIDERATO, inoltre, che il termine per la costituzione dell'Amministrazione, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso e che ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 546 del 1992 gli Enti locali possono essere rappresentati in giudizio da un proprio funzionario;

RITENUTO necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, attraverso il Responsabile del servizio finanziario, anche per limitare le spese processuali;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

UNANIME DELIBERA

1. **DI RESISTERE** avverso il ricorso proposto nanti la Commissione tributaria provinciale di Cagliari della Società per azioni "Calcestruzzi" con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi 24";
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio finanziario di rappresentare e difendere il Comune in giudizio;
3. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200, data l'imminente scadenza per la presentazione delle controdeduzioni.

--